

---

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

---



Ai  
**Sindacati Autonomi Bancari**  
**F.A.B.I.**

**LORO SEDI**

---

PROTOCOLLO: **11884 - MB/ff**

ROMA, LI **09 giugno 2016**

OGGETTO: **Permessi per l'assistenza di un familiare con disabilità -  
Ferie programmate art.33 comma 3 legge 104/92**

La presente per comunicarvi che il Ministero del Lavoro, rispondendo ad interpello in data 20 maggio 2016 n.20, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensili per l'assistenza di un familiare disabile ex art.33 Legge 104/92.

In particolare la domanda dell'interpello era "se il datore di lavoro possa negare l'utilizzo dei permessi della 104 nel periodo di ferie programmate o in caso di chiusura dello stabilimento".

Il Ministero ha precisato che diverse sono le finalità sottese ai due istituti (permessi ex lege 104/ferie):

- i permessi Legge 104/92, volti a tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile garantendogli adeguata assistenza;
- le ferie, come diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito dall'art. 36 cost. e finalizzate a recuperare le energie psico-fisiche del lavoratore.

**Il Dicastero ha pertanto affermato che le esigenze di assistenza e tutela del disabile sono da ritenersi improcrastinabili rispetto alle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non potrà negare al lavoratore la fruizione dei permessi in oggetto salvo la possibilità di verificare in ogni caso l'effettiva indifferibilità dell'assistenza (art.33, comma 7 bis legge cit.).**

**Conseguentemente, il godimento dei permessi sospende le ferie che devono essere ricollocate in un diverso momento, da concordare ovviamente con il datore di lavoro.**

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e inviamo i più cordiali saluti.

**IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA**

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**